

Roma, 4 maggio 2000

CIRCOLARE N. 66/2000**OGGETTO: TRIBUTI - RIFORMA DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA - D.LGV. 18.2.2000, N.41, SU G.U. N.52 DEL 3.3.2000.**

Il decreto legislativo indicato in oggetto, attuativo dell'articolo 10 lettera l) della legge n.133/99, ha introdotto a decorrere dal 2001 una nuova disciplina fiscale per i contributi di assistenza sanitaria integrativa.

Le nuove disposizioni si inquadrano nella cosiddetta "riforma Bindi", che si propone di rilanciare l'assistenza pubblica attraverso il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e l'istituzione di nuove strutture parallele, i *Fondi integrativi del SSN*; questi enti, operanti sotto la vigilanza del Ministero della Sanità saranno finalizzati ad erogare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle di base (ad es. cure termali, alcune cure odontoiatriche, medicine non convenzionali, ecc.). Si fa notare come i Fondi sanitari già esistenti, tra i quali il Fasdac (Fondo di assistenza dei dirigenti), svolgano attualmente una funzione sostitutiva rispetto al servizio sanitario pubblico e quindi risulteranno in parte penalizzati dalla riforma Bindi.

In ottemperanza ai principi di delega, il decreto in esame ha previsto da una parte la progressiva riduzione della deducibilità dei contributi versati ai fondi sanitari attuali (soprannominati *Fondi non Doc*); dall'altra ha introdotto una deducibilità fiscale crescente per i contributi versati ai nuovi Fondi integrativi del SSN (cosiddetti *Fondi Doc*).

I versamenti ai *Fondi Doc* (nuova lettera e-ter dell'articolo 10 del TUIR) saranno deducibili fino a 2 milioni di lire negli anni 2001 e 2002; fino a 3 milioni negli anni 2003 e 2004; fino a 3,5 milioni nel 2005 e 2006; dal 2007 in poi la deducibilità sarà di 4 milioni.

Per quanto concerne i contributi versati ai Fondi sanitari attuali, il limite di deducibilità oggi pari a 7 milioni annui (articolo 48 comma 2 del TUIR) sarà ridotto a 6 milioni nel 2003 e successivamente sarà diminuito annualmente di 500 mila lire, fino al raggiungimento del limite di 3,5 milioni a decorrere dal 2008.

Nel caso di versamenti diretti sia a *Fondi non Doc* che a *Fondi Doc*, il cumulo totale delle detrazioni è consentito solo fino al 2002; successivamente, oltre al limite di detraibilità specifico per ciascun tipo di Fondo, varrà anche un tetto complessivo di 6,5 milioni annui (ad es. se nel 2003 venissero versati 3 milioni di contributi ad un fondo integrativo, il margine di deducibilità per i contributi al fondo sostitutivo si ridurrebbe a 3,5 milioni).

Si fa riserva di tornare sull'argomento alla luce delle emanande istruzioni ministeriali.

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.97/1999

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

G.U. N.52 DEL 3.3.2000 (fonte Guritel)

DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 2000, n. 41

Disciplina del trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria, a norma dell'articolo 10, comma 1, lettera l), della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Art. 1.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera e-bis), e' inserita la seguente:
"e-ter) i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per un importo complessivo non superiore a lire 2.000.000 per gli anni 2001 e 2002. Per gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo e' fissato in lire 3 milioni, aumentato a lire 3.500.000 per gli anni 2005 e 2006 e a lire 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito;"

b) all'articolo 48, comma 2, lettera a), dopo le parole: "a lire 7.000.000" sono aggiunte le seguenti: "fino all'anno 2002 e a lire 6.000.000 per l'anno 2003, diminuite negli anni successivi in ragione di lire 500.000 annue fino a lire 3.500.000. Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere dal 1° gennaio 2003 il suddetto importo e' determinato dalla differenza tra lire 6.500.000 e l'importo dei contributi versati, entro i valori fissati dalla terra e-ter) del comma 1 dell'articolo 10, ai Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;"

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2000

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Visco, Ministro delle finanze
Bindi, Ministro della sanità